volerelaluna LA POLITICA PUNTOACAPO

Fermiamo le delocalizzazioni!

Autore: Autori/Autrici vari/e

Delocalizzare un'azienda in buona salute, trasferirne la produzione all'estero al solo scopo di aumentare il profitto degli azionisti, non costituisce libero esercizio dell'iniziativa economica privata, ma un atto in contrasto con il diritto al lavoro, tutelato dall'art. 4 della Costituzione. Ciò è tanto meno accettabile se avviene da parte di un'impresa che abbia fruito di interventi pubblici finalizzati alla ristrutturazione o riorganizzazione dell'impresa o al mantenimento dei livelli occupazionali. Lo Stato, in adempimento al suo obbligo di garantire l'uguaglianza sostanziale dei lavoratori e delle lavoratrici e proteggerne la dignità, ha il mandato costituzionale di intervenire per arginare tentativi di abuso della libertà economica privata (art. 41, Costituzione).

Alla luce di questo, i licenziamenti annunciati da GKN si pongono già oggi fuori dall'ordinamento e in contrasto con l'ordine costituzionale e con la nozione di lavoro e di iniziativa economica delineati dalla Costituzione. Tale palese violazione dei principi dell'ordinamento impone che vengano approntati appositi strumenti normativi per rendere effettiva la tutela dei diritti in gioco. Per questo motivo è necessaria una normativa che contrasti lo smantellamento del tessuto produttivo, assicuri la continuità occupazionale e sanzioni compiutamente i comportamenti illeciti delle imprese, in particolare di quelle che hanno fruito di agevolazioni economiche pubbliche. Tale normativa deve essere efficace e non limitarsi a una mera dichiarazione di intenti. Per questo motivo riteniamo insufficienti e non condivisibili le bozze di decreto governativo che sono state rese pubbliche: esse non contrastano con efficacia i fenomeni di delocalizzazione, sono prive di apparato sanzionatorio, non garantiscono i posti di lavoro e la continuità produttiva di aziende sane, non coinvolgono i lavoratori e le lavoratrici e le loro rappresentanze sindacali. Riteniamo che una normativa che sia finalizzata a contrastare lo smantellamento del tessuto produttivo e a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali non possa prescindere dai seguenti, irrinunciabili, principi:

1) a fronte di condizioni oggettive e controllabili l'autorità pubblica deve essere legittimata a non autorizzare l'avvio della procedura di licenziamento collettivo da parte delle imprese;

2) l'impresa che intenda chiudere un sito produttivo deve informare preventivamente l'autorità pubblica e le rappresentanze dei lavoratori presenti in azienda e nelle eventuali aziende dell'indotto, nonché le rispettive organizzazioni sindacali e quelle più rappresentative di settore;

3) l'informazione deve permettere un controllo sulla reale situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'azienda, al fine di valutare la possibilità di una soluzione alternativa alla chiusura;

4) la soluzione alternativa viene definita in un Piano che garantisca la continuità dell'attività produttiva e dell'occupazione di tutti i lavoratori coinvolti presso quell'azienda, compresi i lavoratori eventualmente occupati nell'indotto e nelle attività esternalizzate;

5) il Piano viene approvato dall'autorità pubblica, con il parere positivo vincolante della maggioranza dei lavoratori coinvolti, espressa attraverso le proprie rappresentanze. L'autorità pubblica garantisce e controlla il rispetto del Piano da parte dell'impresa;

6) nessuna procedura di licenziamento può essere avviata prima dell'attuazione del Piano;

7) l'eventuale cessione dell'azienda deve prevedere un diritto di prelazione da parte dello Stato e di cooperative di lavoratori impiegati presso l'azienda anche con il supporto economico, incentivi e agevolazioni da parte dello Stato e delle istituzioni locali. In tutte le ipotesi di cessione deve essere garantita la continuità produttiva dell'azienda, la piena occupazione di lavoratrici e lavoratori e il mantenimento dei trattamenti economico-normativi. Nelle ipotesi in cui le cessioni non siano a favore dello Stato o della cooperativa deve essere previsto un controllo pubblico sulla solvibilità dei cessionari;

8) il mancato rispetto da parte dell'azienda delle procedure sopra descritte comporta l'illegittimità dei licenziamenti e integra un'ipotesi di condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 legge n. 300/1970.

Riteniamo che una normativa fondata su questi otto punti e sull'individuazione di procedure oggettive costituisca l'unico modo per dare attuazione ai principi costituzionali e non contrasti con l'ordinamento europeo. Come espressamente riconosciuto dalla Corte di Giustizia (C-201/2015 del 21 dicembre 2016) infatti «la circostanza che uno Stato membro preveda, nella sua legislazione nazionale, che i piani di licenziamento collettivo debbano, prima di qualsiasi attuazione, essere notificati a un'autorità nazionale, la quale è dotata di poteri di controllo che le consentono, in determinate circostanze, di opporsi a un piano siffatto per motivi attinenti alla protezione dei lavoratori e dell'occupazione, non può essere considerata contraria alla libertà di stabilimento garantita dall'articolo 49 TFUE né alla libertà d'impresa sancita dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE».

Riteniamo altresì che essa costituisca un primo passo per la ricostruzione di un sistema di garanzie e di diritti che restituisca centralità al lavoro e dignità alle lavoratrici e ai lavoratori.

Per permettere una ponderata valutazione degli interessi incisi dal testo dell'atto legislativo in cantiere riteniamo necessaria e immediata una sospensione da parte del Governo delle procedure di licenziamento ex legge n. 223/1991 ad oggi avviate dalle imprese.

Documento redatto da Danilo Conte, Giovanni Orlandini, Paolo Solimeno, Massimo Capialbi, Pier Luigi Panici, Silvia Ventura, Giulia Frosecchi, Marzia Pirone e Francesca Maffei e approvato dall'assemblea permanente delle lavoratrici e dei lavoratori GKN.

fotografia: *earthly beauties*